BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE
284
40

Digitized by Google

984.40

STATUTO

DEL

COMPRENSORIO DEL LAGO D'ISEO

PROPOSTO

DALLA COMMISSIONE

stata eletta nell'Adunanza Generale del giorno 8 aprile 1864

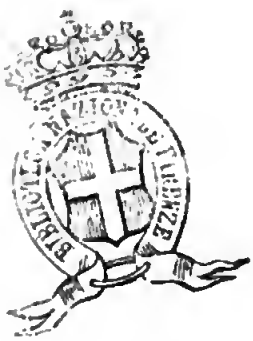

BRESCIA
TIPOGRAFIA APOLLONIO
1875

Digitized by Google

STATUTO

CAPITOLO I.

Soci interessati nel Comprensorio

Art. 1. Tutti i *terreni e fabbricati,* soggetti alle innondazioni del *Lago Sebino o d'Iseo,* formano un *Comprensorio,* e tutti i possessori di questi, formano una *Società.* Tutti i Comuni, la cui salute pubblica è offesa da queste innondazioni o allagamenti, entrano a far parte della Società.

Art. 2. Questa Società viene chiamata **Comprensorio del Lago d'Iseo,** già legalmente costituito con Decreto 10 gennajo 1859, N. 1009-12, della cessata Regia Delegazione Provinciale di Brescia.

Art. 3. La Società ha per iscopo di moderare le piene del Lago d' Iseo mediante una sistemazione dell'*Emissario* di questo e del suo sbocco nel fiume *Oglio,* all'oggetto di preservare i terreni e fabbricati riverani dai danni degli allagamenti, e di migliorare la salute pubblica dei comuni circuenti il Lago medesimo, la quale è gravemente compromessa dall'umidità delle abitazioni, e dai miasmi dei terreni paludosi.

Art. 4. La Società è formata:

a) Da tutti i *possessori* di terreni e fabbricati, soggetti alle escrescenze del Lago d'Iseo, posti entro

il perimetro allagato tracciato nella mappa del Lago, e riportati nel *Cabreo Generale*, i quali si trovano nei Comuni di

1. Iseo	*Mandamento d'Iseo. Provincia di Brescia.*
2. Marone	
3. Peschiera-Maraglio . . .	
4. Pilzone	
5. Provaglio	
6. Sale-Marasino	
7. Siviano	
8. Sulzano	
9. Vello	
10. Clusane	*Mandamento di Adro. Provincia di Brescia.*
11. Paratico	
12. Timoline	
13. Pisogne con Toline . . .	*Mandamento di Pisogne. Provincia di Brescia.*
14. Lovere	*Mandamento di Lovere. Provincia di Bergamo.*
15. Castro	
16. Riva di Solto	
17. Volpino	
18. Zorzino	
19. Sarnico	*Mandamento di Sarnico. Provincia di Bergamo.*
20. Predore	
21. Tavernola	
22. Parzanica	
23. Villongo S. Alessandro	

b) Dai *Comuni* interessati per la pubblica salute, cioè:

1. Iseo.	*Mandamento d'Iseo.*
2. Pilzone.	*Provincia di Brescia.*
3. Provaglio	
4. Clusane	*Mandamento di Adro.*
5. Paratico	*Provincia di Brescia.*
6. Timoline	
7. Pisogne.	*Mandamento di Pisogne.* *Provincia di Brescia.*
8. Lovere	*Mandamento di Lovere.*
9. Volpino	*Provincia di Bergamo.*
10. Sarnico.	*Mandamento di Sarnico.* *Provincia di Bergamo.*

Art. 5. Il grado di interessamento dei *possessori* di terreni e fabbricati componenti il Comprensorio è del 93 per cento dell'interessamento totale del Comprensorio, e l'interessamento dei *Comuni* per la pubblica salute è del 7 per cento del totale medesimo.

CAPITOLO II.

Adunanze Generali

Art. 6. I possessori e comuni cointeressati in questa Società deliberano validamente ed obbligato-

riamente anche pei non presenti, sugli affari risguardanti il Comprensorio, in adunanze generali debitamente convocate, come in appresso.

Art. 7. Le adunanze generali dei cointeressati si convocano una volta all'anno a cura della Deputazione del Comprensorio mediante lettere d'invito dirette a ciascuna ditta interessata, e mediante avviso a stampa da pubblicarsi nei comuni interessati. Nelle lettere ed avvisi saranno indicati gli oggetti da trattarsi.

Le adunanze generali possono venire convocate anche dietro istanza di almeno 24 soci, i quali giustifichino la necessità alla convocazione, esponendone lo scopo.

Le adunanze saranno tenute in *Iseo*.

Art. 8. I cointeressati nelle adunanze generali, nominano:

il Consiglio di amministrazione del Consorzio;

il quinto dei Consiglieri scadenti per anzianità;

deliberano:

sulle opere proposte dal Consiglio, eccedenti la somma di lire *mille;*

sui Conti Preventivi e Consuntivi,

ed autorizzano la Deputazione alla esigenza delle quote di contributo.

Art. 9. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione, sono valide se vi intervenga il *decimo* delle ditte interessate. Nella seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 10. Le deliberazioni vengono prese a pluralità di voti. — Ogni ditta intestata nel *Cabreo,* nel-

l'adunanza generale avrà diritto ad un voto qualunque sia il numero degli individui che compongono la ditta stessa. Questo voto potrà essere dato da qualunque di questi individui nominati nel Cabreo, purchè abbia la capacità di obbligarsi, ed intervenga all'adunanza o in persona, o mediante mandato.

Art. 11. Hanno diritto di intervento e di voto nelle adunanze gli individui rappresentanti le Ditte inscritte nel Cabreo. Le inscrizioni nei registri del Comprensorio si fanno a cura delle parti interessate come si praticano pei trapassi e le intestazioni nei Libri Censuarj; abilitata la Deputazione a far eseguire d'ufficio le annuali rettifiche delle intestazioni.

Art. 12. Un procuratore non potrà rappresentare più di *sei* Ditte diverse, compresa la propria, qualora esso pure sia cointeressato.

Art. 13. I Comuni che fanno parte del Comprensorio in qualità di possessori di terreni, di fabbricati o di strade, hanno parimenti un voto ciascuno.

I Comuni all'incontro interessati nel Comprensorio per la pubblica salute, hanno uno o più voti a norma della propria quota di interessanza, e come è fissato nel Classamento all'Art. 30, lettera *r*.

I Sindaci sono i rappresentanti dei Comuni interessati, e nelle adunanze possono farsi rappresentare da un proprio delegato mediante mandato.

Art. 14. L'Adunanza Generale è presieduta dal Presidente della Deputazione del Comprensorio. — Il Segretario dell'Assemblea è nominato dal Presidente fra gli intervenuti; e fra i più giovani intervenuti, verranno scelti dallo stesso Presidente quattro

scrutatori delle deliberazioni, il cui operato potrà essere verificato da ciascuno degli intervenuti prima della firma del processo verbale.

Art. 15. Nelle adunanze generali si procede alle deliberazioni con votazione per alzata e seduta, o per appello nominale, ad eccezione, che trattisi di elezioni, ed in genere di deliberazioni risguardanti persona, nel qual caso si procede con votazione secreta per schede o mediante il doppio bussolo.

Le deliberazioni prese a maggioranza di voti degli intervenuti, sono obbligatorie anche per gli assenti, locchè dovrà indicarsi espressamente in ogni avviso di convocazione.

Art. 16. Il processo verbale della seduta verrà firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario, dai quattro scrutatori, e da almeno sei possessori intervenuti.

CAPITOLO III.

Consiglio d'Amministrazione e Deputazione

Art. 17. La *Società* è rappresentata da un *Consiglio d'amministrazione,* con mandato gratuito, composto di *quindici* membri scelti fra i possessori interessati, dei quali, due appartenenti al Mandamento d'Iseo, due a quello di Lovere, due a quello di Pisogne, due a quello di Sarnico, due a quello d'Adro, due alle Rappresentanze amministrative dei Comuni interessati per la pubblica salute, e tre scelti fra i

possessori interessati nel Comprensorio a qualunque Comune appartengano.

Art. 18. I *Consiglieri* rimangono in carica cinque anni, ed ogni anno se ne rinnova il quinto. Nei primi quattro anni decide la sorte per la rinnovazione, ed in seguito escono di carica per anzianità. I *Consiglieri* uscenti sono rieleggibili.

Art. 19. Il Consiglio sceglie nel suo seno una *Giunta* o *Deputazione* di cinque membri, la quale poi elegge fra i cinque il proprio *Presidente.* — La Deputazione si rinnova ogni anno per uno de' suoi membri; i primi quattro anni mediante estrazione a sorte; in seguito per anzianità. I membri che escono d'Ufficio al termine dell'anno sono sempre rieleggibili. Il Presidente rimane in carica cinque anni, se non scade da Consigliere o da Deputato.

Art. 20. Il Presidente della Deputazione convoca il Consiglio, o la Deputazione ogni qualvolta occorra, e stabilisce le sedute ordinarie dell'uno e dell'altra; fa eseguire le deliberazioni loro, ed in caso di suo impedimento è rappresentato dal Deputato anziano per età i primi quattro anni, per nomina in seguito.

Art. 21. La Deputazione Consorziale tiene il suo Ufficio e legale residenza in *Iseo,* e quivi pure viene convocato e siede il Consiglio d'Amministrazione.

L'Ufficio è tenuto da un Segretario computista cui vengono affidati gli atti del Consorzio mediante processo verbale.

Art. 22. Il Consiglio d'Amministrazione non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri. In seconda convocazione le deliberazioni

sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nella seconda convocazione non potranno essere poste in deliberazione proposte nuove. — Parimenti la Deputazione delibera a maggioranza assoluta di voti, e le sue deliberazioni non sono valide se non intervengono almeno tre de' suoi membri.

Art. 23. La Deputazione rappresenta il Consiglio d'Amministrazione nell'intervallo delle sue riunioni, e veglia al regolare andamento degli interessi del *Comprensorio;* mantiene ferme le deliberazioni del Consiglio e delle Adunanze Generali, e più specialmente:

a) Invigila l'*Emissario del Lago*, la bocca dell'Oglio e il tronco dello stesso prossimo alla bocca, il torrente Guèrna al suo sbocco nell'Oglio, per impedire che non vi si pratichino abusi, innovazioni di qualunque sorta, ed ispeziona annualmente le dette località in concorso dell'Ingegnere del Comprensorio, coll'intervento di almeno tre Deputati, compreso il Presidente, i quali avranno diritto al rimborso delle spese;

b) Forma il Conto Preventivo ed il Conto Consuntivo, da presentarsi ogni anno all'Adunanza Generale;

c) Determina la tassa o caratto di contributo dei possessori e Comuni interessati, salva l'autorizzazione dell'Adunanza Generale, come all'Art. 8.

d) Appalta le opere deliberate, o le fa eseguire

in via economica in caso di speciali condizioni vantaggiose o di urgenza;

e) Provvede in via d' urgenza e sotto propria responsabilità a tutto ciò, che non possa essere deferito al Consiglio d'Amministrazione, od all'Adunanza Generale, in caso di pericolo nel ritardo;

f) Rappresenta nella persona del *Presidente* la Società Comprensoriale presso le Autorità amministrative, finanziarie e giudiziarie, con facoltà di farsi rappresentare da avvocati, di transigere, ricevere notificazioni e farne eseguire, offerire ed accettare giuramenti;

g) Ordina al Cassiere-Esattoriale i pagamenti da farsi nell' interesse del Comprensorio, mediante mandato sottoscritto dal Presidente, o da altro dei Deputati, e dal Segretario.

Art. 24. Il *Consiglio d'Amministrazione* delibera sui progetti di opere proposte dalla Deputazione, la cui spesa non superi le lire mille (L. 1000); nomina i due Revisori dei Conti; nomina l' Esattore e gli Impiegati, cioè un Ingegnere, un Segretario, un Cassiere ed un Custode; ne stabilisce gli onorarj; delibera intorno alla sospensione, o licenziamento degli Impiegati medesimi; intorno ai contratti e transazioni fatte dalla Deputazione; alle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; è facoltizzato a portare modificazioni, ove lo trovi opportuno, al Regolamento annesso al presente Statuto; ed in generale delibera

sopra tutti gli oggetti che non sono attribuiti alla Deputazione, od all' Assemblea Generale.

Il modo stabilito di votazione all' Art. 15 per l' Adunanza Generale, vale anche pel Consiglio di Amministrazione.

Art. 25. Le spese Comprensoriali del Riparto approvato dall' Adunanza Generale, saranno esatte coi privilegi fiscali.

Art. 26. Ove le opere da eseguirsi interessassero la pubblica amministrazione, o concorressero per la loro esecuzione riguardi di pubblica amministrazione, dovranno preventivamente venire approvate dall' Autorità competente.

CAPITOLO IV.

Dell' Esattore e del Cassiere

Art. 27. L' Esattore, che può essere anche il Cassiere, è responsabile dell' esigenza di tutte le partite che gli sono date in iscossa mediante la consegna del Quinternetto firmato dal Presidente, da un Deputato e dal Segretario.

Art. 28. Il Cassiere e l' Esattore devono prestare idonea cauzione o mediante ipoteca, o mediante deposito di Carte di pubblico credito.

Art. 29. Il Cassiere ed Esattore è debitore verso il Comprensorio dell' intero ammontare d' ogni rata delle tasse imposte agli interessati, otto giorni dopo la scadenza, l' abbia o non l' abbia riscossa. Da tale

obbligo sono però escluse le partite controverse, e per le quali il Cassiere abbia un apposito ordine di sospensione dalla Deputazione.

In caso di opposizione al pagamento di una tassa o parte di essa, l'Esattore non ne sospenderà l'esazione che dietro ordine della Deputazione Comprensoriale.

CAPITOLO V.

Art. 30. **Classamento dei Terreni e Fabbricati facenti parte del Comprensorio del Lago d'Iseo, nonchè dei Comuni interessati per la pubblica salute e per le strade.**

a) Gli interessati nel *Comprensorio del Lago d'Iseo,* per la sistemazione del suo *Emissario* nel fiume Oglio, sono divisi in classi di diverso grado di interessanza a norma dell'utilità maggiore o minore che ad essi è derivante dalla proposta sistemazione.

b) Dalle osservazioni delle escrescenze lacuali durante il decennio dal 1849 al 1858 inclusivi, risulta il seguente Prospetto riassuntivo delle altezze delle piene del Lago misurate all' Idrometro di Rivatica, ossia del ponte di Sarnico, durante la stagione agricola estivo-autunnale, ossia nel mese di Maggio a Novembre inclusivi, e cioè:

EPOCHE DELLE OSSERVAZIONI	Altezze Lacuali da Maggio a Novembre					
	Massime		Minime		Medie	
Nell' anno 1849 . . . . . Metri	1	38	0	26	0	78
» 1850 . . . . . »	1	99	0	25	0	96
» 1851 . . . . . »	1	86	0	60	1	26
» 1852 . . . . . »	1	58	0	18	0	94
» 1853 . . . . . »	1	26	0	43	0	92
» 1854 . . . . . »	1	34	0	27	0	88
» 1855 . . . . . »	1	82	0	56	1	06
» 1856 . . . . . »	1	93	0	45	1	23
» 1857 . . . . . »	1	06	0	10	0	61
» 1858 . . . . . »	1	04	0	40	0	74
Medie decennali . . Metri	1	53	0	35	0	94

c) Dal quale Prospetto deducesi che le piene massime segnano Metri 2 sullo zero dell' Idrometro del ponte di Sarnico o di Rivatica, le ordinarie Metri 1, 53 in adequato, e le minime Metri 1, 04. Delle piene annuali di questo decennio appartengono 4 alle massime, 4 alle ordinarie, e 2 alle minime.

Le piene superiori ai Metri 2 dell' Idrometro sono tanto rare, che si reputano eccezionali e da trascurarsi.

d) Classificazione dei terreni, fabbricati e strade allagati, e come alla seguente:

SCALA O GRADAZIONE D'INTERESSANZA

assegnata ai Terreni e Fabbricati in ragione della loro elevatezza riferita allo zero dell' Idrometro di Rivatica al Ponte di Sarnico.

PEI TERRENI E PEI FABBRICATI POSTI AD UN LIVELLO SUPERIORE a quello di Metri 1, 10 dell' Idrometro						PEI TERRENI POSTI AD UN LIVELLO INFERIORE a quello di Metri 1, 10 dell' Idrometro						
ALTEZZE sullo zero dell'Idrometro				Aliquota percentuale di Interessanza		QUALITÀ DEI TERRENI E FABBRICATI alle diverse altezze	ALTEZZE sullo zero dell'Idrometro				Aliquota percentuale di interessanza		QUALITÀ DEI TERRENI alle diverse altezze
Metri		*Metri*					*Metri*		*Metri*				
1	10	1	15	1	00	Prati sortumosi	1	05	1	00	1	00	Pascoli e Prati sortumosi
1	20	1	25	—	90	Prati ordinarj	—	95	—	90	—	90	Idem, e Paludi da strame
1	30	1	35	—	80	Prati ed Aratori	—	85	—	80	—	80	Paludi da strame
1	40	1	45	—	70	Idem	—	75	—	70	—	70	Idem
1	50	1	55	—	60	Aratori, vitati e gelsivi	—	65	—	60	—	60	Id. da strame e canne
1	60	1	65	—	50	Idem, e Case	—	55	—	50	—	50	Id. Id.
1	70	1	75	—	40	Idem	—	45	—	40	—	40	Paludi da canne
1	80	1	85	—	30	Idem	—	35	—	30	—	30	Idem
1	90	1	95	—	20	Idem	—	25	—	—	—	20	Idem
2	—	2	05	—	10	Case soggette ad umidità							
2	10	2	25	—	05	Terreni soggetti al rigurgito dell'Oglio superiore.							

e) L'interessanza dei terreni e fabbricati, oltre ad essere proporzionale all'altezza loro, ossia all'elevatezza delle escrescenze lacuali da cui erano danneggiati, è pure proporzionale al valore della loro rendita, la quale veniva appunto danneggiata da quelle escrescenze.

f) Il grado d'interessamento delle diverse classi è inoltre proporzionale al valore dei terreni e fabbricati che vi appartengono. Il nuovo Censo stabile essendo basato con tutta l'attendibilità, sul valore dei terreni e fabbricati, viene adottata la rendita censuaria dei medesimi quale rappresentante dei loro valori. Moltiplicando poi il grado di interessamento della classe cui appartiene un terreno od un fabbricato, colla rendita censuaria del medesimo, risulta la vera quota d'interessanza Comprensoriale imponibile di quel terreno o di quel fabbricato. — Per esempio: se un terreno che abbia una superficie censuaria di pertiche 4. 21 colla rendita censuaria di L. 7, 96, ed avendo l'altezza di metri 1, 00 sull'Idrometro di Sarnico, alla quale altezza corrisponde l'aliquota percentuale d'interessanza di L. 1, la sua vera interessanza Comprensoriale imponibile sarà di L. 7, 96. — Similmente se un terreno della superficie di pertiche censuarie 3. 19, colla rendita censuaria Comprensoriale applicata di L. 10, 85, ritenuto che sia soggetto all'allagamento di metri 1, 40 a metri 1, 50, cui corrisponde l'aliquota percentuale d'interessanza in L. 0, 70, questo terreno avrà l' interessanza comprensoriale imponibile di L. 7, 60. — *Per i fabbricati:*

Digitized by Google

ritenuto ammesso che la casa di una superficie di pertiche censuarie 0. 23, colla rendita censuaria di L. 46, 80 sia allagata per una sola parte, e cioè per una superficie censuaria di pertiche 0. 13, alla quale porzione di casa sia stata applicata la rendita censuaria proporzionale di L. 10, 80, e sia allagata soltanto allorquando il pelo dell'acqua raggiunge l' altezza di metri 2, cui corrisponde l'aliquota percentuale d'interessanza in L. 0, 10, così l' interessanza Comprensoriabile imponibile di questa porzione di casa sarà di L. 1, 08.

g) Se una porzione soltanto di un numero della Mappa Censuaria entra a far parte del Comprensorio, non l' intiera rendita censuaria del medesimo va soggetta al contributo, ma sibbene la corrispondente porzione proporzionale alla superficie compresa nel Comprensorio.

h) Similmente avviene pei fabbricati, dei quali soltanto le parti terrene, e talora una sola porzione di queste entra a far parte del Comprensorio; nel quale caso viene attribuita alla medesima la corrispondente cifra di rendita censuaria, proporzionale al suo relativo valore, in confronto del valore dell' intero fabbricato.

i) I terreni e fabbricati il cui reale valore odierno non corrisponda alla propria rendita censuaria, perchè migliorati, o cambiati di qualità e di coltura, o diversamente deteriorati sensibilmente per

necessario e naturale cambiamento di coltivazione o di consistenza, vengono assoggettati al contributo nella misura portata dal nuovo loro valore, il quale viene rappresentato da una nuova cifra di rendita censuaria, che loro si attribuisce desumendola da quella di altri terreni o fabbricati consimili e vicini.

l) Le strade Comunali e Consorziali, che entrano a far parte del Comprensorio, siccome soggette alle diverse piene lacuali, sono pure soggette al contributo, poichè il loro servizio va a risentirne un giovamento dalle opere eseguende del Comprensorio. La loro interessanza viene valutata a misura della loro superficie allagata, ed in ragione dell'importanza del loro servizio pubblico o consorziale. Quindi, in luogo di calcolare il contributo relativo sulla loro rendita censuaria, la quale non esiste, viene esso calcolato sulla misura in metri quadrati della parte allagata, moltiplicata per l' aliquota di interessanza percentuale secondo la loro altezza, e come alla scala o gradazione di interessanza di cui retro all' art. 30, lettera *d*.

m) Tutti i terreni e fabbricati conterminanti il Lago, sono riportati in una Mappa divisa in tanti fogli quanti sono i Comuni, nel cui territorio si ritrovano, e sono dedotti dalle nuove Mappe Censuarie, nella scala di 1 a 2000, i cui numeri indicativi dei diversi appezzamenti sono pure adottati. Per gli abitati, orti ed altri appezzamenti di poca estensione, viene la Mappa corredata, all' occorrenza, da allegati

nella scala di 1 a 1000, pure riportati dalle Mappe Censuarie.

n) Sopra questa Mappa, che dicesi *Mappa Comprensoriale,* si trovano segnati i perimetri delle altezze lacuali.

o) Come si disse, la Mappa Comprensoriale è dedotta dalle nuove Mappe Censuarie, ed i diversi perimetri delle lacuali escrescenze in essa segnati, e formanti le divisioni ed i limiti delle Classi indicate nella scala di gradazione di cui retro all' art. 30, lettera *d,* sono dedotti da apposite livellazioni.

L' Ingegnere del Consorzio è l' autore della Mappa Comprensoriale, delle livellazioni determinanti i diversi perimetri in questa segnati, della stima e classamento dei terreni e fabbricati facenti parte del Comprensorio; per questa operazione si fa egli assistere d' altri Periti, ma sotto la di lui sola responsabilità.

p) Tutti i terreni e fabbricati facenti parte del Comprensorio, sono inscritti nei *Catasti Comprensoriali,* i quali sono distinti nei singoli Comuni, nel cui territorio esistono. Questi Catasti rappresentano: i numeri di Mappa e subalterni; le iniziali dei possessori, le quali si riferiscono alle relative *Rubriche;* le qualità e colture; il perticato metrico e la rendita censuaria dell'intero numero, desunta dai Catasti censuarj; la rendita censuaria rappresentativa del vero valore del terreno o del fabbricato, correlativa alla qualità

e coltura o consistenza dei medesimi, nel caso siano queste attualmente diverse dalle esposte nei Catasti censuarj, e come al predetto dall'art. 30, lettere *h* e *i*; il perticato metrico e la rendita censuaria delle diverse porzioni comprese nelle diverse Classi indicate nella scala di graduazione, al predetto articolo, lett. *d*; per ultimo la cifra complessiva di interessanza soggetta al contributo Comprensoriale, che si ottiene moltiplicando questa rendita coll'aliquota percentuale di interessanza corrispondente all'altezza del caseggiato o terreno, dà l'interessanza Comprensoriale imponibile, siccome è detto al suindicato articolo, lett. *f*.

q) Tutti i possessori dei numeri riportati nei Catasti Comprensoriali, sono indicati con nome, cognome e paternità nelle Rubriche relative a ciascun Comune, nei quali trovansi i numeri medesimi; e per ciascun possessore havvi indicata la pagina dei *Libri Comprensoriali,* nei quali è riportata la propria partita.

r) Ogni possessore dei terreni e fabbricati, facenti parte del Comprensorio, è regolarmente inscritto nel Libro Comprensoriale del Comune, sul cui territorio trovansi i terreni e fabbricati medesimi, ed i numeri di Mappa e subalterni loro sono riportati colla rispettiva cifra di contributo dedotta dai Catasti Comprensoriali.

s) Per il calcolo poi della somma di contributo che viene addebitata a ciascun possessore, e che il medesimo deve pagare al Cassiere-Esattoriale del

Comprensorio, vi sono i *Quinternetti di Scossa,* nei quali è esposta a madre e figlia la cifra di contributo e la somma relativa di debito.

t) *Classe speciale. — Salute pubblica.*

In questa Classe si comprendono i Comuni le di cui popolazioni trovansi soggette alle perniciose morbose influenze della mal-aria, e dei miasmi esalati dai terreni paludosi; e diretta conseguenza dei quali sono le febbri periodiche ed altre malattie che infestano quelle popolazioni.

u) Questa Classe speciale di *pubblica salute,* comprende i Comuni di *Iseo, Clusane, Paratico, Pilzone, Provaglio, Timoline* e *Pisogne* in Provincia di Brescia, e quelli di *Lovere, Volpino* e *Sarnico* in Provincia di Bergamo; in totale N. 10.

v) L' interessanza per la salute pubblica di tutti questi Comuni in confronto alla interessanza complessiva del Comprensorio, ritenuta di L. 11,955. 44, venne stabilita proporzionalmente come al seguente Prospetto, nel quale risulta anche il numero dei voti appartenenti rispettivamente a ciascun Comune cointeressato:

Numero progressivo	COMUNI COINTERESSATI per la salute pubblica	Aliquota percentuale d' Interessanza		Interessanza Comprensoriale imponibile		Numero de' voti appartenentevi
1	Iseo . . . . . L.	1	50	179	33	9
2	Clusane . . . . . »	0	64	76	51	4
3	Lovere . . . . . »	0	64	76	51	4
4	Paratico . . . . . »	0	70	83	69	4
5	Pilzone . . . . . »	0	16	19	13	1
6	Pisogne . . . . . »	1	30	155	42	8
7	Provaglio . . . . . »	0	24	28	69	1
8	Sarnico . . . . . »	0	96	114	77	6
9	Timeline . . . . . »	0	24	28	69	1
10	Volpino . . . . . »	0	60	71	73	4

Art. 31. La sola Adunanza Generale ha facoltà di portare modificazioni allo Statuto ed al Classamento dei terreni, fabbricati, strade e per la salute pubblica.

CAPITOLO VI.

Disposizione transitoria.

Art. 32. La *Deputazione* è autorizzata a redigere un *Regolamento* sulle basi delle disposizioni regolamentari contenute nel vecchio Statuto, e con quelle

modificazioni che credesse conveniente introdurvi, e ciò entro mesi *sei* dall' approvazione del presente Statuto, il quale Regolamento, entro il detto termine, verrà sottoposto all' approvazione del *Consiglio di Amministrazione,* a sensi dell' art. 24 del presente Statuto.

Iseo, li 10 agosto 1875.

Digitized by Google

INDICE DEI CAPITOLI

Capitolo I.	—	Dei Soci interessati nel Comprensorio	*Pag.* 3
» II.	—	Delle Adunanze Generali	» 5
» III.	—	Del Consiglio d'Amministrazione e della Deputazione	» 8
» IV.	—	Dell'Esattore e del Cassiere	» 12
» V.	—	Del Classamento dei Terreni e Fabbricati . . .	» 13
» »		Delle strade Comunali e Consorziali	» 18
» »		Dei Comuni interessati per la pubblica salute . .	» 21
» VI.	—	Della Disposizione transitoria	» 22

237,901

Digitized by Google